

SLIDE 1

MARZO
2018



DIVIDENDI E PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

(a cura di Salvatore Sanna - Gruppo di Studio Eutekne)

Novità della legge di bilancio 2018

Con l'art. 1 co. 999 ss. della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), il Legislatore ha riformato in modo significativo il regime dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.



Viene **uniformato** il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze “qualificati” a quello delle analoghe componenti di natura non qualificata.

Il prelievo sarà del 26% **per entrambe le fattispecie.**

Nozione di partecipazioni qualificate e non qualificate

Non sono state modificate le nozioni di partecipazioni qualificate e non qualificate. Secondo l'art. 67 del TUIR restano quindi:

- **qualificate** le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- **non qualificate** le partecipazioni che non eccedono tali soglie.

Dividendi - partecipazioni qualificate

Per effetto delle modifiche in argomento, anche per i dividendi derivanti da **partecipazioni qualificate** si applica:



la ritenuta a titolo d'imposta del 26%

Regime ante legge di bilancio 2018

40%



Utili «qualificati» formati fino
all'esercizio
in corso al 31.12.2007

49,72%



Utili «qualificati» formati dopo l'esercizio
in corso al **31.12.2007** e
sino all'esercizio in corso al **31.12.2016**

58,14%



Utili «qualificati» formati a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso
al 31.12.2016

Dividendi esteri (regime ordinario)

La previgente formulazione dell'art. 27 co. 4 lett. a) del DPR 600/73 prevedeva che, sui dividendi qualificati derivanti dalla partecipazione in società estere a regime fiscale non privilegiato, gravava una ritenuta a titolo d'acconto "in ingresso" del 26%, a cura del(l'eventuale) sostituto d'imposta residente che interveniva nella riscossione.

Essa si applicava sull'ammontare che costituisce reddito per il percipiente (40%, 49,72% o 58,14%).



Questa norma è stata abrogata. Sui dividendi in ingresso trova, invece, applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 26% prevista dall'art. 27 co. 4, primo periodo, del DPR 600/73, esattamente come avviene per le partecipazioni non qualificate.

Dividendi – Partecipazioni non qualificate

Come in passato, i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate (italiane o estere a regime fiscale non privilegiato) sono assoggettati ad una **ritenuta a titolo d'imposta del 26%**.

Se il dividendo estero viene percepito direttamente, è necessario assolvere in dichiarazione l'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 18 del TUIR, senza la possibilità di optare per la tassazione ordinaria.

Dividendi – Paradisi fiscali

A prescindere dalla natura della partecipazione detenuta (qualificata o non qualificata), i dividendi provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati a fiscalità privilegiata concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo.



Questo regime non ha subito modifiche. L'unica eccezione è rappresentata dalle partecipazioni non qualificate quotate su mercati regolamentati.

Dividendi – Imprese individuali e società di persone

Per gli imprenditori individuali e le società di persone, i dividendi (di fonte italiana o estera) concorrono alla formazione del reddito imponibile, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta:

- nel limite del 40% (utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007);
- nel limite del 49,72% (utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016);
- nel limite del 58,14% (utili formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016).

Dividendi – Società semplici

Un aspetto che il legislatore non sembra aver considerato è quello relativo ai dividendi percepiti dalle società semplici.

A seguito dell'abrogazione del primo periodo del co. 1 dell'art. 47 del TUIR, non sembrerebbe più previsto che i dividendi debbano concorrere a formare l'imponibile complessivo della società nella misura del 58,14%.

È possibile duplice chiave di lettura di tale situazione: da un lato, infatti, si potrebbe pensare che gli utili siano ormai da considerare interamente non tassabili, dall'altro, potrebbe valere anche l'interpretazione opposta, ossia che essi concorrano a formare l'imponibile complessivo nel loro intero ammontare.

Dividendi – Società semplici

Ad ogni modo, una lettura logico sistematica della posizione delle società semplici dovrebbe continuare a vedere tali utili tassati nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, così come avviene per le società di persone commerciali.

Sul punto, sarebbero necessari opportuni chiarimenti di fonte ufficiale.

Dividendi – Soggetti IRES

Con riferimento ai soggetti IRES residenti, i dividendi concorrono alla formazione della base imponibile nel limite del 5%, a norma dell'art. 89 co. 2 del TUIR.



La norma non è stata oggetto di modifica.

Dividendi – Soggetti IRES

Dividendi derivanti dalla partecipazione in società a regime fiscale privilegiato

Anche per i soggetti IRES, se il dividendo deriva dalla partecipazione in una società residente in uno dei paesi o territori a regime fiscale privilegiato, esso è **imponibile per l'intero ammontare percepito** (art. 89 co. 3 del TUIR).

Non sono, però, previste ritenute d'ingresso.

Dividendi – Soggetti IRES

Disapplicazione dell'imposizione integrale dei dividendi percepiti

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 89 co. 3 del TUIR da parte della stessa L. 205/2017, nel momento in cui sia dimostrata l'esimente di cui all'art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR ("sostanza" della partecipata estera), per le società di capitali e gli enti commerciali l'utile diviene imponibile non più per il 100%, ma per il 50%.

Dividendi – Paradisi fiscali

La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 1007 della L. 205/2017) supera l'impostazione indicata dalla circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2016 n. 35 e pone come requisito per l'imponibilità integrale dei dividendi percepiti il fatto che al momento della loro maturazione essi fossero stati prodotti in Stati considerati a fiscalità privilegiata.

Questo criterio si applica agli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e maturati in periodi di imposta precedenti. Inoltre, il nuovo criterio non assume soltanto valenza transitoria, ma risulta applicabile a regime.

Dividendi – Decorrenza

Le nuove regole di tassazione dei dividendi e dei proventi assimilati trovano applicazione per:



i redditi di capitale percepiti dall'1.1.2018.

Dividendi – Disciplina transitoria

È prevista un'apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall'1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.

Dividendi – Disciplina transitoria

In altri termini, solo gli utili prodotti dall'1.1.2018 potranno essere immediatamente assoggettati al nuovo regime di ritenuta a titolo di imposta, mentre gli utili portati a nuovo da esercizi precedenti ancora per 5 anni continueranno a concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF all'aliquota marginale del socio percettore secondo le percentuali del 40%, del 49,72% o del 58,14%.

Dividendi – Disciplina transitoria

Partecipazioni in società residenti in Italia

Con riferimento agli utili prodotti fino al 31.12.2017, si ipotizza che la delibera di distribuzione venga adottata nel quinquennio 2018-2022.

Utili formatisi fino al 31.12.2016	Utili formatisi dall'1.1.2017	Utili formatisi dall'1.1.2018
Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile	Partecipazioni qualificate e non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile
Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 40% o del 49,72%	Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 58,14%	

Plusvalenze su partecipazioni

La L. 205/2017 ha sostituito la progressività IRPEF per i capital gain ex art. 67 del TUIR derivanti da partecipazioni qualificate con l'imposizione sostitutiva del 26%, in precedenza riservata dall'art. 5 del DLgs. 461/97 alle sole plusvalenze su partecipazioni non qualificate.

Plusvalenze su partecipazioni

Prima delle modifiche in commento, le plusvalenze erano tassate in capo alle persone fisiche non imprenditori in caso di partecipazioni qualificate:

- nel limite del 40%, se realizzate entro il 31.12.2008;
- nel limite del 49,72%, se realizzate dall'1.1.2009 al 31.12.2017;
- nel limite del 58,14%, se realizzate dall'1.1.2018.

In caso di partecipazioni non qualificate, con l'imposta sostitutiva del 26% prevista dall'art. 5 del DLgs. 461/97.

Plusvalenze – Paradisi fiscali

Se la partecipazione è detenuta in un soggetto a regime fiscale privilegiato, la plusvalenza è imponibile nella misura del 100%, senza soglia di esenzione alcuna, indipendentemente dalla relativa entità, qualificata o non qualificata. La norma non ha subito modifiche.

La tassazione integrale non si applica (e, pertanto, torna in vigore il regime naturale, ovvero l'imposizione sostitutiva del 26%) nel momento in cui la partecipazione nel soggetto a regime fiscale privilegiato risulta non qualificata e quotata nei mercati regolamentati.

Capital gain – Minusvalenze

Prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018, sussistevano in sostanza tre “masse” distinte di plusvalenze, relative:

- alle partecipazioni non qualificate;
- alle partecipazioni qualificate;
- alle partecipazioni, di qualsiasi entità, in società a regime fiscale privilegiato.

Questa distinzione esplicava effetti anche ai fini della compensazione delle minusvalenze. Pertanto, dalle plusvalenze relative alla prima massa non potevano essere detratte le minusvalenze relative alle altre due, e lo stesso avveniva con riferimento alle plusvalenze relative alla seconda e alla terza massa, dalle quali potevano essere scomutate solo le minusvalenze relative rispettivamente alla seconda e alla terza massa.

Capital gain – Minusvalenze

Per effetto della L. 205/2017 viene ad esistenza una unica “massa”, formata da tutte le partecipazioni qualificate e non qualificate (ricomprendendosi tra le seconde anche le attività che generano i redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-ter) - c-quinquies) del TUIR).

Rimane invece separata la “massa” delle partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato (escluse quelle non qualificate quotate), le cui minusvalenze possono solo andare a compensazione delle plusvalenze di analoga natura.

Capital gain - Minusvalenze

Prima delle modifiche	Dopo le modifiche
<p>Massa 1:</p> <p>Partecipazioni qualificate in società italiane</p> <p>Partecipazioni qualificate in società estere a regime fiscale ordinario</p>	<p>Massa "1 + 2":</p> <p>Partecipazioni, qualificate e non qualificate, in società italiane</p> <p>Partecipazioni, qualificate e non qualificate, in società estere a regime fiscale ordinario</p> <p>Partecipazioni non qualificate quotate in società estere a regime fiscale privilegiato</p>
<p>Massa 2:</p> <p>Partecipazioni non qualificate in società italiane</p> <p>Partecipazioni non qualificate in società estere a regime fiscale ordinario</p> <p>Partecipazioni non qualificate quotate in società estere a regime fiscale privilegiato</p>	<p>Massa 3:</p> <p>Partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato (escluse non qualificate quotate)</p>

Capital gain – Decorrenza

Il nuovo regime del capital gain si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dall'1.1.2019.



Tuttavia, non è stata prevista una decorrenza specifica per le modifiche al regime della compensazione delle minusvalenze.

Capital gain – Cessioni frazionate

Per quanto riguarda le cessioni frazionate, sono state abrogate le disposizioni contenute:

- nell'art. 68 co. 7 lett. b) del TUIR, secondo cui, in caso di superamento delle soglie di qualificazione, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento si considerano percepiti in tale periodo;
- nell'art. 5 co. 4 secondo periodo del DLgs. 461/97, che consente di portare in detrazione dalle imposte sui redditi l'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle soglie di qualificazione.

Capital gain – Realizzo

Applicando l'orientamento della circ. Agenzia delle Entrate 28.3.2012 n. 11 (§ 3) , le plusvalenze si intendono realizzate *“nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nel diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni di pagamento”*.

Capital gain – Realizzo

In altri termini:

- se la cessione relativa alla partecipazione qualificata è effettuata entro il 31.12.2017 ed entro tale data è stato percepito il corrispettivo, la plusvalenza rimane tassata nel limite del 49,72% (e viene tassata nel periodo d'imposta 2017);
- se la cessione è effettuata entro il 31.12.2017, ma il corrispettivo viene incassato a decorrere dall'1.1.2018, essa sconta il “vecchio” regime impositivo (anche se essa viene tassata nel periodo d'imposta in cui il corrispettivo stesso è incassato).

Capital gain – Realizzo e corrispettivo

In merito all'annualità di realizzo ed alla percezione del corrispettivo:

- se la cessione è effettuata nel 2018 e in tale anno viene percepito il corrispettivo, la plusvalenza è imponibile nel limite del 58,14% (e viene tassata nel periodo d'imposta 2018);
- se la cessione è effettuata nel 2018, ma sono stati incassati acconti entro il 31.12.2017, tutta la plusvalenza si intende realizzata nel 2018 (e tassata nel limite del 58,14%).

Capital gain – Acconti

L'applicazione delle nuove disposizioni scatta dagli atti realizzativi posti in essere dall'1.1.2019. Non rileva, quindi, il fatto che eventuali acconti siano stati percepiti in periodi di imposta precedenti.

Infatti, gli acconti non sono imponibili nell'anno in cui sono percepiti, ma in quello in cui la cessione si perfeziona.

Perciò, se si stipula un contratto preliminare che prevede la corresponsione di acconti nell'anno 2018 e la stipula del definitivo nell'anno 2019, le somme percepite a titolo di anticipazione saranno imponibili nel periodo d'imposta in cui la cessione si realizza.

Capital gain – Realizzo e corrispettivo

Data dell'atto di cessione	Data del pagamento del corrispettivo	Modalità di tassazione delle plusvalenze
Sino al 31.12.2017	Interamente entro il 31.12.2017	Nel 2017, con aliquote IRPEF progressive nel limite del 49,72%
	Prima tranche nel 2017, seconda tranche nel 2018	Parte nel 2017 e parte nel 2018, con aliquote IRPEF progressive nel limite del 49,72%
Nel 2018	Acconto nel 2017, saldo nel 2018	Nel 2018, con aliquote IRPEF progressive nel limite del 58,14%
	Interamente nel 2018	

Capital gain – Realizzo e corrispettivo

Data dell'atto di cessione	Data del pagamento del corrispettivo	Modalità di tassazione delle plusvalenze
Nel 2018	Interamente entro il 31.12.2018	Nel 2018, con aliquote IRPEF progressive nel limite del 58,14%
	Prima tranche nel 2018, seconda tranche nel 2019	Parte nel 2018 e parte nel 2019, con aliquote IRPEF progressive nel limite del 58,14%
Dall'1.1.2019	Acconto nel 2018, saldo nel 2019	Nel 2019, con imposta sostitutiva del 26%
	Interamente nel 2019	